

Esenzione Tari sui rifiuti speciali: senza dichiarazione niente sconto

SINTESI OPERATIVA

Le imprese che producono rifiuti speciali possono escludere dalla Tari le superfici collegate alla produzione, ma l'agevolazione non opera automaticamente. Secondo la Cassazione, la dichiarazione annuale al Comune è necessaria anche se il regolamento locale non la prevede espressamente; la sua omissione fa rivivere il tributo per l'intera annualità. Capannoni, officine e magazzini devono essere distinti e supportati da contratti di smaltimento, fatture delle ditte incaricate e prove del rapporto tra attività svolta e rifiuti generati.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 19128 dell'11 giugno 2026 la Corte di Cassazione torna a chiudere la porta alle esenzioni Tari automatiche per le imprese che producono rifiuti speciali: senza la dichiarazione annuale al Comune, l'esclusione dal tributo non spetta, anche quando il regolamento comunale non la impone espressamente. La pronuncia si inserisce in un filone ormai consolidato, che negli ultimi anni ha chiesto ai contribuenti prove sempre più stringenti, dai contratti di smaltimento alle fatture delle ditte specializzate, fino alla dimostrazione del legame funzionale tra magazzini e aree produttive. Ne discende un quadro operativo chiaro per capannoni e officine: la superficie che genera scarti speciali resta esente solo se l'azienda rinnova ogni anno la documentazione richiesta, mentre un'unica omissione fa rivivere l'imposizione per l'intera annualità.

LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

Le imprese che producono rifiuti speciali non possono contare su un'esenzione Tari automatica. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 19128 dell'11 giugno 2026: senza la dichiarazione annuale, l'esclusione dal tributo salta, anche se il regolamento comunale non la prevede espressamente. Una pronuncia che si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e che riguarda da vicino magazzini, capannoni e superfici produttive di ogni tipo.

Va precisato che l'ordinanza in commento è stata massimata con riferimento al regime della TARSU (artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507/1993), poiché riguarda annualità di imposta anteriori all'introduzione della Tari. Il principio, tuttavia, è pacificamente trasponibile alla Tari vigente, disciplinata dall'art. 1, comma 649, della legge 147/2013, che riproduce la medesima logica di esclusione condizionata all'assolvimento di un onere dichiarativo da parte del contribuente.

Per i giudici di legittimità, l'obbligo di presentare la dichiarazione costituisce un onere formale ragionevolmente imposto al contribuente. Serve a consentire all'amministrazione comunale di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali o tossici. Non ha alcuna rilevanza, precisa l'ordinanza, il fatto che l'adempimento non sia imposto dal regolamento comunale: si tratta comunque di un atto di normazione secondaria che l'ente locale può legittimamente richiedere.

IL PRECEDENTE SU CONTRATTI E FATTURE

La stessa Cassazione, con l'ordinanza n. 22116/2025, aveva già chiarito che sono decisivi anche contratti e fatture per dimostrare la produzione di rifiuti speciali. Una società che genera questo tipo di scarti ha diritto all'esenzione dal pagamento della Tari solo se dimostra all'ente locale, con idonea documentazione, di averli smaltiti autonomamente tramite ditte specializzate.

Grava sull'interessato l'onere di comunicare all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali. L'impresa, oltre all'obbligo di denuncia, deve fornire informazioni dettagliate al Comune per ottenere l'esclusione delle aree dal pagamento della tassa. La dichiarazione, per avere diritto al trattamento di

favore, va presentata ogni anno se il regolamento comunale richiede espressamente questo adempimento, entro il termine fissato dal singolo Comune: alcuni enti, come Roma, indicano il 31 gennaio, altri il 20 gennaio, altri ancora date diverse – è quindi indispensabile verificare sempre la scadenza prevista dal proprio regolamento locale.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649, della legge 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. La norma può imporre all'interessato di inoltrare ogni anno la richiesta di esenzione, e questo adempimento non costituisce un inutile onere burocratico, come già affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 33863/2022.

MAGAZZINI E SUPERFICI: COSA RESTA ESCLUSO

Non sono soggette al prelievo le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell'azienda, a condizione che il loro impiego nel processo produttivo dia luogo, in modo continuativo, alla produzione di rifiuti speciali. Diverso il caso dei magazzini di prodotti finiti e di semilavorati: questi non fruiscono del beneficio fiscale, perché non determinano la produzione di rifiuti speciali.

L'impresa produttrice, secondo la Cassazione, è onerata di dimostrare il legame di funzionalità tra le aree adibite a deposito e magazzino e quelle produttive di rifiuti speciali. Non sono assoggettate a tassazione le superfici che risultano funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività di produzione, mentre restano tassate quelle prive di questo collegamento.

UN CASO PRATICO

Si pensi a un'officina meccanica di 800 metri quadrati, di cui 200 destinati allo stoccaggio di oli esausti e residui di lavorazione poi smaltiti da una ditta specializzata. Se il titolare presenta ogni anno, entro il termine fissato dal proprio regolamento comunale, la dichiarazione con i contratti di smaltimento e le fatture della ditta incaricata, i 200 metri quadrati restano esclusi dal calcolo della Tari. Se invece l'officina omette la dichiarazione per un anno, quella porzione di superficie torna a essere tassata per l'intera annualità, anche se nulla è cambiato nell'attività produttiva.

TABELLA RIEPILOGATIVA

SITUAZIONE	EFFETTO SULLA TARI
Dichiarazione presentata ogni anno con documentazione completa	Esenzione riconosciuta sulle superfici produttive di rifiuti speciali
Dichiarazione omessa, anche per un solo anno	Esenzione non riconosciuta per quell'annualità
Magazzino di materie prime e merci in lavorazione	Esente se funzionalmente collegato alla produzione di rifiuti speciali
Magazzino di prodotti finiti	Sempre assoggettato a Tari

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE

Le aziende che producono rifiuti speciali dovrebbero verificare, prima della prossima scadenza, di avere in ordine tre elementi: la dichiarazione annuale, i contratti con le ditte di smaltimento e le fatture che ne attestano l'effettivo pagamento. Senza questa documentazione, l'esenzione decade a prescindere dalla effettiva natura dei rifiuti prodotti, con il rischio concreto di ricevere un avviso di accertamento per l'intera superficie non dichiarata.



Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (29/07/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*